

COMUNE DI POLAVENO

Provincia di Brescia



Regolamento di disciplina della concessione di benefici economici

- **Approvato con deliberazione di C.C. del 23 aprile 2013, n. 19**

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Criteri generali e competenza
- Art. 3 Tipologia degli interventi
- Art. 4 Beneficiari
- Art. 5 Presentazione ed istruttoria delle domande
- Art. 6 Concessione
- Art. 7 Liquidazione
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 241/1990 i criteri, le modalità, nonché le forme di pubblicità per la concessione di contributi, sussidi e la attribuzione di vantaggi economici a favore di iniziative di soggetti pubblici e privati svolte nel quadro delle funzioni amministrative di interesse comunale finalizzate alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 2

Criteri generali e competenza

1. Le procedure di erogazione dei contributi economici si conformano ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Alla concessione dei benefici economici provvede il responsabile del servizio competente per materia attenendosi alle procedure di cui agli articoli seguenti del presente regolamento, nonché ai seguenti criteri generali:
 - a) conformità agli obiettivi generali del Comune fissati dalla Legge, dallo Statuto e dagli atti di programmazione approvati dal Consiglio comunale;
 - b) tutela della persona umana, della famiglia e della qualità della vita;
 - c) promozione del patrimonio culturale, ambientale e sociale del Comune di Polaveno e della sua immagine;
 - d) promozione di iniziative culturali in settori sperimentali o nuovi con particolare attenzione all'istruzione, al mondo giovanile, del tempo libero e dello sport;
 - e) sostegno e valorizzazione delle attività economiche e produttive;
 - f) sviluppo e valorizzazione delle potenzialità turistiche del territorio;
 - g) sostegno alle categorie socialmente deboli.
3. Ogni Responsabile, nell'ambito della propria autonomia gestionale e tenuto conto della specificità delle competenze attribuite per materia, potrà valutare l'opportunità di procedere, nell'ambito di ognuno dei criteri di cui sopra, ad un'ulteriore fase di dettaglio, per predeterminare una oggettività di valutazione.

Art. 3

Tipologia degli interventi.

1. Il termine contributo, di cui al presente regolamento, definisce qualsiasi elargizione facoltativa disposta dal Comune sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura, di cui all'art. 12 della legge 241/1990, ivi compresa la concessione a titolo gratuito di spazi, attrezzature o altri beni di proprietà del Comune, volta a sostenere un'iniziativa di un ente pubblico o privato con o senza personalità giuridica.

2. L'iniziativa sostenuta dal contributo deve essere coerente con i criteri di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le erogazioni economiche che avvengano per protocollo d'intesa, convenzione, accordo di programma, accordi di cui all'art. 15 della Legge 241/1990, con il coinvolgimento di uno o più soggetti pubblico-privati e sempre nell'ambito delle finalità proprie dell'ente. Non si applica il presente regolamento nei casi di erogazioni di denaro o altro vantaggio economicamente valutabile che siano disciplinati da normative specifiche e/o speciali.

Art. 4 **Beneficiari**

Beneficiari dei contributi possono essere Enti pubblici e privati, Associazioni, Fondazioni, Comitati (così come previsti e disciplinati dal codice civile), la cui attività, accertata con le modalità di cui all'articolo seguente, rivesta contenuto sociale privo di scopo di lucro o sia diretta ad organizzare iniziative, manifestazioni e interventi di interesse pubblico e comunale.

Art. 5 **Presentazione ed istruttoria delle domande**

1. L'erogazione dei contributi è concessa con atto del responsabile del servizio, previa istruttoria delle richieste pervenute ed assegnate sulla base delle competenze ed attività riferite a ciascun responsabile del servizio.
2. La procedura di erogazione di contributi, espressamente disposta dalle presenti norme regolamentari, potrà essere sottoposta a direttive da emanarsi da parte della Giunta relativamente ad obiettivi specifici.
3. Al fine di consentire un'adeguata programmazione degli interventi, le domande dovranno pervenire entro il **31 maggio**, per il primo semestre dell'anno, e entro il **31 ottobre** per il secondo semestre. I Settori potranno indicare, tramite la pubblicazione di specifici bandi, termini diversi per la presentazione delle domande di contributo.
4. Il responsabile del servizio ha, in ogni caso, la possibilità di valutare richieste di contribuzione per eventi/iniziativa che, in quanto legati ad eventi non prevedibili, quali le calamità naturali, siano presentate fuori termine, sempre che l'evento/iniziativa risulti meritevole di particolare apprezzamento e risulti sussistente la conseguente compatibilità finanziaria.
5. Le domande, da redigersi in carta semplice, devono pervenire unitamente al programma delle iniziative che si propongono per il finanziamento, corredato da dettagliata descrizione delle attività che devono essere rispondenti ai criteri e requisiti previsti dal vigente regolamento, dal piano dei costi e dei ricavi, con indicato l'ammontare di eventuali altri contributi di enti pubblici o di privati e dalla dichiarazione dell'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa.
6. Le domande devono indicare i dati anagrafici e il codice fiscale del legale rappresentante dell'ente o associazione richiedente cui verrà erogato il contributo.
7. La domanda di contributo è istruita dal responsabile della competente unità organizzativa che, con le facoltà e gli obblighi propri del responsabile del procedimento, ne verifica l'ammissibilità e la rispondenza ai criteri di cui all'art. 2.

Art. 6 **Concessione**

1. L'ammontare del beneficio economico concesso non potrà, in ogni caso, superare il 70% della spesa preventivata **e effettivamente sostenuta**, tranne i casi di contributi straordinari concessi per eventi non prevedibili legati a calamità naturali.

2. Ad uno stesso soggetto non potrà essere corrisposto più di un contributo per la stessa iniziativa, valutando la stessa nella sua globalità e non per aree di intervento
3. Non potranno essere concessi contributi a favore di organizzazioni partitiche, loro articolazioni politico-organizzative o associazioni da loro dipendenti.

Art. 7

Liquidazione

1. La liquidazione è disposta dal responsabile del servizio, conseguentemente all'atto di concessione del contributo, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, previa verifica dello svolgimento effettivo dell'iniziativa sulla base del programma inoltrato e su presentazione del rendiconto economico finanziario redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000. e allegando la relativa documentazione (fattura e/o scontrini fiscali);
2. Qualora l'iniziativa non si sia svolta o si sia svolta in maniera difforme da quanto proposto, il dirigente potrà, previa valutazione, disporre la revoca del beneficio concesso o la sua parziale decurtazione.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, costituito da n. 8 articoli, entrerà in vigore dopo l'approvazione dei competenti organi e la pubblicazione ai sensi di legge.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti generali e di settore che disciplinano l'attività del Comune.
3. Sono abrogati ogni altro regolamento e disposizione, precedentemente adottati dal Comune, nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.